SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1417)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1978
(V. *Stampato n.* 2266)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 ottobre 1978

Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM ed EAGAT per l'anno 1978

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno 1978, la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

somma complessiva di lire 1.649 miliardi così ripartita:

a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950 miliardi;

b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi;

c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi;

d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, lire 7 miliardi.

Art. 2.

I conferimenti di cui all'articolo precedente sono finalizzati al finanziamento dei programmi di investimenti in corso di esecuzione nell'anno 1978 ed alle esigenze della gestione relativa allo stesso anno.

In sede di compilazione dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono specificate per ciascun ente di gestione, anche con riferimento all'impiego delle somme erogate per effetto della presente legge, le indicazioni di cui allo stesso articolo 12.

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sullo stato di attuazione dei programmi per l'anno 1978 e sulle relative spese per investimenti in occasione della richiesta di parere prevista dall'articolo 12 della legge medesima.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.